



N. R.G. 213/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente rel.
dr. ssa Silvia Brat	Consigliere
dr. Lorenzo Orsenigo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **213/2020** promossa in grado d'appello

DA

OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato in OMISSIS

MILANO presso lo studio dell'avv. OMISSIS , che lo

rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLANTE





CONTRO

OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato in OMISSIS MILANO presso lo studio dell'avv. OMISSIS , che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLATO

Oggetto: Altri contratti atipici

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante OMISSIS :

“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nell'integrale riforma della sentenza impugnata e così statuire:

- riformare la sentenza, revocare il decreto ingiuntivo e pertanto accogliere le conclusioni dell'opposizione formulate in primo grado che si riportano integralmente:
- - accertare l'invalidità e/o inefficacia del Lodo per: i) incompetenza a decidere la controversia; ii) errore di fatto; iii) eccesso di mandato; iv) palese contraddizione ed illogicità tra motivazioni e dispositivo; v) violazione del principio del contraddittorio, anche con riferimento al litisconsorzio necessario in capo a OMISSIS ; vi) violazione del criterio equitativo dell'Arbitro.

Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

Con le più ampie riserve istruttorie e di merito e di emendare le domande in ragione dell'opposta difesa, si depositano a corredo del presente gravame fascicolo di primo grado e sentenza impugnata.”

Per l'appellato OMISSIS :

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria ed avversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare

I) IN VIA PRINCIPALE,





- rigettare integralmente l'appello proposto da OMISSIS con tutte le domande ivi avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 23.11.2020 e, per l'effetto,
- confermare la sentenza appellata del Tribunale di Milano n. 11594/2019 del 13.12.2019, e conseguentemente
- dichiarare espressamente l'esecutorietà, ex art. 653 1° co. c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 9204/2018 del Tribunale di Milano r.g. n. 5999/2018 del 28.3.2018;

II) IN OGNI CASO,

condannare OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione integrale di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell'impugnazione

Sentenza n. 11594 del Tribunale di Milano pubblicata il 13.12.2019.

2) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

- a) OMISSIS è socio con una quota del 49% di OMISSIS e fino alla data del 30.5.2014 OMISSIS era anch'essa socia con una quota del 51% di OMISSIS (cf. doc. 4 appellante).
- b) Fino alla data del 9.1.2014 OMISSIS è stato amministratore unico di OMISSIS e in tale data è stato sostituito nella carica da OMISSIS (cf. doc. 4 appellante).
- c) Con scrittura privata, autenticata il 30.5.2014, OMISSIS ha ceduto a OMISSIS la sua quota di partecipazione sociale in OMISSIS (cf. doc. 10 appellante).
- d) Con scrittura privata, autenticata il 11.9.2014, OMISSIS ha ceduto la sua partecipazione (pari a 5.487.342 azioni) in OMISSIS a OMISSIS per il prezzo di € 54.873,42, con mandato all'acquirente OMISSIS di pagare il prezzo pattuito a OMISSIS. (cf. doc. 9 appellante).
- e) OMISSIS, azionando la seguente clausola compromissoria contenuta nello Statuto di OMISSIS: *“Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle non compromettibili in arbitri, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal presidente del luogo ove ha sede la società. L'Arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina; il medesimo deciderà in via*



irrituale secondo equità, restando fin da ora irrevocabilmente stabilito che la risoluzione e la determinazione dell'Arbitro vincoleranno le parti. L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.”, ha promosso, il 30.12.2016, il giudizio arbitrale irrituale nei confronti di OMISSIS , di OMISSIS , di OMISSIS , di OMISSIS (nella sua qualità di amministratore di OMISSIS) e di OMISSIS (nella sua qualità di amministratore di fatto di OMISSIS) (cf. doc. 8 appellante).

f) Nel giudizio arbitrale, all'udienza del 21.9.2017, le parti hanno precisato le proprie domande; in particolare OMISSIS , dopo che aveva già rinunciato alla domanda proposta nei confronti di OMISSIS e di OMISSIS , ha rinunciato anche alla domanda nei confronti di OMISSIS ed ha chiesto:

. che venisse dichiarata la nullità della delibera dell'assemblea di OMISSIS del 9.1.2014 e per conseguenza venisse dichiarata decaduta OMISSIS dalla carica di amministratore unico di OMISSIS a decorrere dal 9.1.2014;

. che OMISSIS , nella sua qualità di socio di maggioranza che aveva agito con abuso di diritto, venisse condannata a pagargli la somma di € 136.434,62 a titolo di risarcimento del danno subito, conseguente alla perdita di valore della sua quota di partecipazione in OMISSIS , derivata dalla vendita, da questa effettuata in favore della stessa OMISSIS delle azioni di OMISSIS , detenute da OMISSIS (cf. doc. 2 appellante).

g) L'Arbitro unico, dopo aver espletato una consulenza tecnica diretta ad accertare il valore effettivo delle azioni OMISSIS , detenute da OMISSIS e vendute a OMISSIS , con decisione assunta secondo equità, come previsto dalla clausola compromissoria (cf. doc. 2 appellante):

1) ha dichiarato l'incompetenza a decidere in ordine alla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità, per assoluta mancanza di informazione, della delibera assembleare del 9.1.2014 (con la quale OMISSIS era stato revocato dalla carica di Amministratore Unico ed era stato sostituito da OMISSIS), in quanto, avendo accertato che OMISSIS aveva ricevuto la convocazione per l'assemblea solo immediatamente prima dell'inizio stesso dell'assemblea, si verteva in materia di diritti indisponibili e quindi non era ammissibile l'arbitrato;

2) ha dichiarato che OMISSIS , nella sua qualità di socia di maggioranza di OMISSIS , era obbligata a pagare a OMISSIS la somma di € 49.000, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di valore della quota (pari al 49%) detenuta da OMISSIS in OMISSIS , determinata dal fatto che OMISSIS (agendo contemporaneamente quale socio di maggioranza della venditrice OMISSIS e quale acquirente delle azioni OMISSIS e quindi con abuso della sua qualità) era divenuta titolare della partecipazione in OMISSIS , detenuta da OMISSIS , valutata dal CTU in complessivi € 100.000, pagando un prezzo inferiore al suo valore effettivo e soprattutto non pagandolo al venditore OMISSIS bensì al terzo OMISSIS , senza alcuna giustificazione.

3) ha dichiarato che OMISSIS era obbligata a pagare a OMISSIS la somma di € 9.000, oltre IVA e CPA, a titolo di spese legali e la somma di € 7.612,50 a titolo di rimborso per le spese dell'arbitrato.

3) Lo svolgimento del processo di primo grado.

OMISSIS , con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione nei confronti del decreto n. 9204/2018, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto a OMISSIS di pagare ad OMISSIS la somma di € 71.437,23 in forza del lodo in arbitrato irrituale, emesso il 24.11.2017, che ha accertato che OMISSIS era obbligata a pagare a OMISSIS le somme:

- . di € 49.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno patito per la perdita di valore della sua quota sociale in OMISSIS a causa della condotta tenuta dal socio di maggioranza, OMISSIS ,
- . di € 7.612,50 per spese di arbitrato,
- . di € 9.000 per spese legali sostenute ne giudizio arbitrale.

OMISSIS , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale di Milano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sentenza oggetto della presente impugnazione.

4) La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha così deciso:

*“-respinge l'opposizione e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo n. 9204/2018 emesso dal Tribunale di Milano il 28/03/2018 e reso pubblico il successivo 21 aprile 2018;
-condanna altresì OMISSIS (C.F. OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta OMISSIS (C.F. OMISSIS) le spese di lite, che si liquidano in € 9.785,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%”*

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente riportati.

Preliminarmente giova evidenziare che l'opponente ha sollevato una serie di contestazioni afferenti le competenze, le modalità e i contenuti dell'attività arbitrale.

Se, con l'opposizione, l'attrice ha inteso introdurre l'impugnazione del lodo arbitrale reso in data 24.11.2017, devono essere precisati i soli motivi, di cui all'art. 808 ter c.p.c., ammessi per l'impugnazione:

- quando gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai loro limiti: circostanza che non si attaglia al caso in esame, in quanto l'arbitro, al contrario, secondo una lettura restrittiva, si è dichiarato incompetente a decidere della nullità della delibera del 09/01/2014;

- quando vi è stata violazione delle forme o dei modi stabiliti dalle parti nella convenzione arbitrale per la nomina degli arbitri: ma OMISSIS non ha sollevato contestazioni sul punto;
- quando il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere arbitro, così come non è: neppure viene contestato, nel caso di specie;
- quando gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo, ovvero nel caso di specie, mancando ogni altra regola negoziale, il mancato rispetto del principio generale del “rispetto del contraddittorio”, che in questo caso, coincide col successivo punto;
- quando nel procedimento non è stato rispettato il principio del contraddittorio: anche questa ipotesi non si è verificata, perché dai verbali di udienza e dalle operazioni di CTU risulta la partecipazione di OMISSIS attraverso i propri rappresentanti e, mai nel corso del giudizio, è stata rappresentata da OMISSIS una violazione a tale principio.

Le doglianze esposte da OMISSIS non possono dunque essere ritenute motivi di impugnazione del lodo e, dunque, l'impugnazione deve essere respinta.

1) L'asserita presenza di terzi nella procedura arbitrale.

L'eccezione deve ritenersi superflua e superata dal fatto che la procedura è stata correttamente incardinata nei confronti della società OMISSIS e del socio di maggioranza OMISSIS, mentre nei confronti di OMISSIS e di OMISSIS la domanda è stata rinunciata e nessuna pronuncia è stata emessa nei loro confronti.

2) L'asserita nullità della delibera del 9.1.2014.

La domanda di dichiarazione di nullità della delibera, formulata da OMISSIS nella procedura arbitrale, è domanda autonoma e distinta rispetto all'ulteriore e diversa domanda di accertamento di violazione della buona fede da parte di OMISSIS e conseguente risarcimento del danno.

L'arbitro non ha dunque errato nello scindere le due domande, dichiarandosi incompetente per la prima e competente per la seconda.

Invero, sebbene i soggetti siano gli stessi e la *causa petendi* sia comune, le due domande si distinguono per il diverso *petitum*, che le rende distinte e con una diversa autonomia strutturale, che ne consente la decisione separata.

3) L'asserita connessione fra la domanda di nullità della delibera 9.1.2014 e l'abuso di maggioranza oggetto del lodo.

Le parti dell'arbitrato hanno tutte modificato e precisato le rispettive conclusioni e domande nel corso del procedimento arbitrale nei termini, pur se stringenti, ma comunque comuni a tutti i partecipanti, assegnati dall'arbitro.



Come già detto, la domanda di nullità non può in alcun modo ritenersi assorbente della domanda di violazione di buona fede, avendo le due domande due *petita* ben distinti e dovendosi procedere a due diversi accertamenti.

L'impugnazione sul merito del lodo, sollevate dall'opponente in ordine alla decisione dell'arbitro di dichiarare la violazione di buona fede e l'abuso del potere di maggioranza, oltre a non essere ammissibile, in quanto estranea all'elenco, seppur non tassativo, di cui all'art. 808 ter c.p.c., contrastano con quanto sottoscritto dalle parti nella convenzione di arbitrato, al cui art. 27 è previsto che "... *restando sin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti*".

4) L'asserita inammissibilità della CTU.

L'eccezione dell'attrice, che l'arbitro sarebbe incorso in eccesso di mandato per aver disposto la CTU e per non essere ricorso a criteri equitativi, è infondata.

Il CTU, infatti, è stato nominato per determinare il valore della partecipazione di OMISSIS in OMISSIS per poter valorizzare il risarcimento richiesto dal OMISSIS, a prescindere dal fatto che l'insoddisfazione di una parte, circa la scelta dell'arbitro di disporre la CTU, non è motivo di impugnazione.

5) L'asserita erronea applicazione del "principio di equità" nella decisione del lodo.

La circostanza che l'arbitro non si sia attenuto al principio di equità nell'emissione del lodo trova immediata smentita nella lettura del lungo lodo, ove vengono esaminate le richieste delle parti e debitamente motivata ogni scelta di fatto e di diritto, nonché l'intero iter logico giuridico, sviluppato per pervenire alla decisione finale.

6) L'asserito errato criterio di determinazione delle spese di lite

Premesso che la convenzione di arbitrato attribuisce all'arbitro il potere di ripartizione delle spese di lite ("*L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti*"), nel caso in esame l'arbitro ha esplicitato e condiviso il criterio utilizzato per provvedere sulle spese di lite; infatti, pur concludendo per la condanna di OMISSIS e OMISSIS al pagamento delle spese di lite, non ha interamente posto a carico di queste ultime dette spese, anche in ragione del mancato accoglimento di alcune domande proposte dal OMISSIS.

Così, correttamente decidendo, proprio in base al principio della soccombenza, ha integralmente compensato le spese fra OMISSIS e OMISSIS e compensato nella misura del 25% le spese tra OMISSIS e OMISSIS.

In conclusione, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, non solo, non possono essere considerate validi motivi di impugnazione, in quanto non previste dall'ordinamento giuridico italiano, ma sono anche infondate.



5) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

La Corte d'appello ritiene di confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, non senza sottolineare, però, la sciatteria delle difese dell'appellante (che forse sarebbe più consono definire malafede processuale), la quale, solo a titolo d'esempio, pur affermando (nella nota n. 1 di pag. 5 dell'atto di citazione), così come accertato nel lodo arbitrato e come risulta dai documenti prodotti dallo stesso appellante, che, alla data della cessione (cioè l'11.9.2014) da parte di OMISSIS delle azioni detenute in OMISSIS a OMISSIS, quest'ultima era divenuta dal 30.5.2014 socia di maggioranza (con la quota del 51%) di OMISSIS in luogo del precedente socio di maggioranza, OMISSIS, ha imbastito un'incomprensibile appello anche sul presupposto che il socio di maggioranza alla data del 11.9.2014 fosse ancora OMISSIS.

La domanda proposta da OMISSIS con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto si fonda sugli accertamenti contenuti nel lodo arbitrato irrituale del 24.11.2017.

Con la clausola compromissoria inserita in un contratto (nella presente fattispecie nel contratto costitutivo o nello statuto della società), che prevede il ricorso all'arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti dal suddetto contratto sociale, le parti attribuiscono ad un terzo (l'arbitro unico o il collegio arbitrale) il potere di completare, a determinate condizioni esplicitate nel contratto (o nello statuto sociale), il regolamento negoziale tra le stesse intercorrente; pertanto il lodo pronunciato dal terzo si inserisce nell'oggetto del contratto sociale concluso tra le parti.

Il lodo arbitrato quindi può, innanzi tutto, risultare invalido per le medesime ragioni per cui può risultare invalido il contratto (vale a dire per le cause di nullità di cui al Capo XI c.c. e per le cause di annullabilità di cui al capo XII c.c.); inoltre il lodo arbitrato irrituale può essere annullato per i motivi esplicitamente elencati nell'art. 808 ter c. 2 c.p.c.

Nella fattispecie in esame, pertanto, era onere della parte, che ha agito in giudizio per far accertare l'invalidità dell'arbitrato irrituale e per conseguenza l'infondatezza della domanda azionata dalla controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo:

- . specificare quale o quali vizi inficiassero il lodo in questione così da determinarne l'invalidità,
- . allegare quali fossero i fatti da cui derivavano i vizi lamentati,
- . provare la sussistenza dei suddetti fatti allegati.

L'appellante invece, sia nell'atto di citazione in primo grado (come già rilevato nella sentenza del Tribunale) sia nell'atto d'appello, non ha per nulla adempiuto all'onere suddetto, ma si è limitata ad affastellare confusamente una serie di proposizioni (alcune delle quali, peraltro, di significato incomprensibile), asseritamente di critica, del tutto generica, del procedimento arbitrato e della decisione dell'arbitro.



Anche solo per tale motivo l'appello proposto non può che essere respinto, ma la Corte ritiene comunque opportuno analizzare e valutare le singole affermazioni critiche, contenute nell'atto d'appello e nella comparsa conclusionale dell'appellante, affermazioni che, come di seguito esposto, risultano tutte o infondate in fatto o irrilevanti.

1) Nell'atto d'appello sono formulate le conclusioni sopra riportate, in cui si sostiene l'invalidità del lodo per i seguenti motivi:

a) incompetenza a decidere la controversia: vizio che potrebbe astrattamente rientrare in quello previsto dall'art. 808 ter c. 2 n. 1 c.p.c.;

b) errore di fatto: vizio che potrebbe rientrare astrattamente in quello previsto dall'art. 1441 – 1427 c.c.;

c) eccesso di mandato: vizio che, in assenza di migliore specificazione, è incomprensibile, ma forse potrebbe rientrare astrattamente in quello previsto dall'art. 808 ter c. 2 n. 1 c.p.c.;

d) palese contraddizione ed illogicità tra motivazioni e dispositivo: vizio che, in assenza di migliore specificazione, è incomprensibile, ma forse potrebbe rientrare astrattamente in quello previsto dall'art. 808 ter c. 2 n. 4 c.p.c.;

e) violazione del principio del contraddittorio, anche con riferimento al litisconsorzio necessario in capo a OMISSIS ; vizio che forse astrattamente potrebbe rientrare in quello previsto dall'art. 808 ter c. 2 n. 5 c.p.c.;

f) violazione del criterio equitativo dell'Arbitro: vizio che forse potrebbe rientrare astrattamente in quello previsto dall'art. 808 ter c. 2 n. 4 c.p.c.

Nell'atto d'appello non sono però allegati i fatti da cui dovrebbero derivare i suddetti vizi elencati nelle conclusioni, di guisa che alla Corte è del tutto preclusa la possibilità di valutarne la sussistenza o meno.

Nell'atto d'appello, infatti, sono confusamente indicate altre differenti circostanze, del tutto irrilevanti, come di seguito riportate.

A) Nel capitolo sub A) (pag. 11 dell'atto d'appello), l'appellante contesta che *“La OMISSIS non ebbe, infatti, mai ad accettare il contraddittorio e le regole della procedura arbitrale, con ciò impedendo qualsiasi consolidamento del mandato in capo all'Arbitro.”*

Quand'anche la circostanza fosse vera, non si comprende quale sia il vizio del lodo lamentato.

E' del tutto evidente che per l'efficacia del lodo arbitrale, previsto da una valida clausola compromissoria, emesso in un procedimento arbitrale azionato da una delle parti non occorre certamente che la controparte accetti la procedura così instaurata, essendo solo sufficiente che questa sia validamente informata della domanda proposta e sia messa nella condizione di contraddire alla domanda proposta.



B) Nel capitolo sub B) (pag. 12 dell'atto d'appello), l'appellante contesta nuovamente, affastellando proposizioni di cui si fatica a comprendere il senso, che le controparti di OMISSIS nel giudizio arbitrale non avevano mai accettato il contraddittorio.

Pertanto, non si può che rinviare a quanto esposto nel precedente capitolo sub. A).

C) Nel capitolo sub C) (pag. 14 dell'atto d'appello), l'appellante lamenta che il Tribunale abbia qualificato come superflua o superata (categoria non prevista per le eccezioni, che possono solo essere considerate inammissibili o infondate) l'eccezione formulata da OMISSIS in ordine al fatto che l'arbitro non avrebbe preso posizione in ordine alle domande, proposte da OMISSIS nei confronti di OMISSIS e OMISSIS e poi solo apparentemente rinunciate, mentre avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda di arbitrato, in quanto proposta nei confronti di persone (OMISSIS e OMISSIS) che non erano soci di OMISSIS .

Anche in tal caso non si comprende (ed ovviamente non viene esplicitato) quale sia il vizio del lodo lamentato.

Al riguardo si può, comunque, rilevare, a riprova del carattere pretestuoso dell'appello proposto, che:

. nel lodo l'Arbitro attesta che OMISSIS ha rinunciato esplicitamente alla domanda, originariamente proposta nei confronti di OMISSIS e OMISSIS , e l'appellante non allega né produce alcunchè come prova del fatto che la rinuncia sia stata solo apparente, come sostiene;

. quand'anche l'arbitro avesse errato nel non pronunciarsi in ordine alle domande proposte nei confronti di OMISSIS e OMISSIS (domande sulle quali non sarebbe sussistita la competenza arbitrale, dato che le due persone suddette non erano socie di OMISSIS), tale mancata pronuncia non renderebbe certamente improcedibile l'arbitrato, posto che la domanda (sulla quale l'Arbitro si è pronunciato) proposta da OMISSIS (socio di OMISSIS) nei confronti di OMISSIS (anch'essa socia di OMISSIS) poteva (ed anzi doveva) essere sottoposta alla cognizione arbitrale;

. OMISSIS non è in ogni caso legittimata a lamentarsi di una mancata decisione dell'arbitro su una domanda che sarebbe stata diretta nei confronti di altra persona.

D) Nel capitolo sub D) (pag. 16 dell'atto d'appello), l'appellante lamenta che i fatti posti da OMISSIS a fondamento dell'asserita nullità della delibera del 9.1.2014 (in ordine alla quale l'arbitro ha dichiarato la propria incompetenza) sono i medesimi posti a fondamento della responsabilità del socio, pertanto tra le due domande sarebbe sussistito un litisconsorzio necessario (SIC) e pertanto l'arbitro avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza anche in ordine a tale seconda domanda.

Anche in tal caso non si comprende (ed ovviamente non viene esplicitato) quale sia il vizio del lodo lamentato.

Al riguardo si può, comunque rilevare, sempre che la Corte sia riuscita a comprendere davvero la doglianza dell'appellante:



. che a fondamento della nullità della delibera assembleare del 9.1.2014 OMISSIS ha allegato un difetto di tempestiva convocazione (difetto ritenuto dall'arbitro sussistente), mentre, a fondamento del suo diritto al risarcimento del danno, ha allegato un abuso del diritto di maggioranza attuato dal socio OMISSIS il 11.9.2014 (cioè nove mesi dopo la delibera in questione); francamente non si comprende come sia possibile anche solo ipotizzare che i fatti posti a fondamento delle due diverse domande siano i medesimi (senza peraltro fornire la benchè minima spiegazione).

E) Nel capitolo sub. E) (pag. 19 dell'atto d'appello), l'appellante lamenta che le controparti non avevano acconsentito alla modificazione della domanda nel giudizio arbitrale, che sarebbe stata operata da OMISSIS .

Anche in tal caso non si comprende (ed ovviamente non viene esplicitato) quale sia il vizio del lodo lamentato.

Al riguardo si può rilevare che le domande, precisate da OMISSIS all'udienza del 21.9.2017, nei confronti di OMISSIS sono sostanzialmente le medesime già formulate nella domanda di arbitrato né l'appellante spende alcuna parola per spiegarne la differenza.

F) Nel capitolo sub. F) (pag. 20 dell'atto d'appello), l'appellante lamenta che l'Arbitro abbia disposta una consulenza tecnica per valutare il pregiudizio subito da OMISSIS , nonostante non vi potesse essere abuso di maggioranza, dato che la decisione (si suppone quella di vendere le azioni OMISSIS, ma l'appellante non lo specifica) era stata presa da OMISSIS e non si poteva decidere nei confronti dei terzi chiamati.

In tal caso oltre a non comprendersi quale sia il vizio del lodo lamentato non si comprende neppure quale sia il significato dell'astrusa proposizione dell'appellante.

Come sopra riportato nella parte in fatto e come ben spiegato nel lodo arbitrale, nella fattispecie in esame è stato disposto il risarcimento del danno subito dal socio di minoranza, OMISSIS , conseguente ad un contratto di vendita posto in essere da OMISSIS , per volontà del suo socio di maggioranza OMISSIS , in favore di quest'ultima; a tale contratto di vendita non partecipa affatto OMISSIS, la quale figura solo come il soggetto delegato da OMISSIS a riscuotere il prezzo che questa avrebbe dovuto ricevere da OMISSIS .

La Consulenza è stata pertanto disposta dall'arbitro allo scopo di valutare se il prezzo di vendita corrispondesse oppure no al valore effettivo delle azioni vendute.

G) Nel capitolo sub. G) (pag. 21 dell'atto d'appello), l'appellante lamenta che l'arbitro ha applicato in modo erroneo il principio di equità nella decisione, la quale, però, pur lunga, ha valutato solo le ragioni di OMISSIS ed è incomprensibile, anche perchè non avrebbe tenuto conto della *“portata e del contenuto della delibera del 9.1.2014 presa dal socio di maggioranza OMISSIS (e non da OMISSIS) e non arbitrabile”*.

Con questa doglianza non viene, come al solito, indicato quale sia il vizio del lodo lamentato.



Al riguardo si può solo rilevare che nel lodo l'Arbitro, dopo che il consulente tecnico aveva valutato in € 100.000 il valore delle azioni OMISSIS, vendute da OMISSIS al proprio socio di maggioranza OMISSIS, ha accertato che nulla OMISSIS aveva percepito da tale vendita, in quanto anche il minor prezzo pattuito (pari a € 54.873,42) era stato incassato da OMISSIS, senza alcuna giustificazione, per disposizione della stessa OMISSIS, e pertanto ha determinato in € 49.000 il danno subito da OMISSIS, il quale deteneva il 49% delle quote di OMISSIS (e quindi ha stimato il danno nel 49% di € 100.000); quale sia la rilevanza in questa motivazione della delibera (con la quale è stato sostituito l'amministratore unico, revocando OMISSIS e nominando OMISSIS), presa il 9.1.2014 dall'assemblea di OMISSIS, quindi dall'allora socio di maggioranza, OMISSIS, l'appellante non ha ritenuto di doverlo spiegare, nonostante abbia ricordato che *"la comprensibilità è un requisito imprescindibile"*.

H) Nel capitolo sub. H) (pag. 23 dell'atto d'appello), l'appellante lamenta che nel lodo la compensazione fittizia delle spese di lite avrebbe dovuto giovare ai terzi, nei cui confronti OMISSIS aveva rinunciato alla domanda, rinuncia che quelli non avevano mai accettata.

Francamente non si comprende quale sia l'interesse ad agire di OMISSIS al riguardo, tenuto conto peraltro che nel lodo le spese di lite nel rapporto processuale, intercorso tra OMISSIS da un lato e OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS dall'altro, sono proprio state compensate.

2) Nella comparsa conclusionale l'appellante, oltre a ripetere alcune delle lamenti già avanzate nell'atto di citazione (vale a dire quelle sub. A), B), C) e D), ha formulato ulteriori "proposizioni" critiche del lodo, senza, peraltro, specificare, neppure in tale occasione, quali motivi di invalidità del lodo integrassero.

L'appellante ha cioè sostenuto le circostanze di seguito riportate.

a) La cessione delle azioni OMISSIS da parte di OMISSIS era stata deliberata con il voto del socio di maggioranza OMISSIS.

L'affermazione è stupefacente (oltre che sfornita della benchè minima spiegazione e prova); come sopra visto nella parte in fatto, la vendita delle azioni OMISSIS è stata conclusa tra OMISSIS e OMISSIS il 11.9.2014 e OMISSIS aveva cessato di essere socio di OMISSIS dal precedente 30.5.2014, quando aveva venduto la sua quota sociale proprio a OMISSIS, quindi non ha deliberato alcunchè in merito alla cessione in questione.

. I terzi chiamati in causa (evidentemente da intendersi OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) non avevano sottoscritto la clausola compromissoria.

La circostanza è vera ma del tutto irrilevante, atteso che OMISSIS ha rinunciato alle domande proposte nei confronti di tali soggetti e il lodo è stato pronunciato nei confronti di OMISSIS e OMISSIS, entrambi soci di OMISSIS, e della stessa OMISSIS, certamente soggetti nei cui confronti era efficace la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale di OMISSIS.

. L'Arbitro ha fondato la propria decisione sulla delibera del 9.01.14, pur declinando la propria competenza a valutarla.

La circostanza è palesemente falsa, basta al riguardo leggere il capitolo n. 7.2 del lodo da pag. 13 pag. 17.

. L'Arbitro ha modificato il perimetro della propria indagine, esorbitando dalla clausola compromissoria ed in assenza di qualunque mandato.

La circostanza è infondata, in quanto la clausola compromissoria (sopra riportata nella parte in fatto) attribuisce al giudizio arbitrale irrituale *“Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*

Nella fattispecie in esame la controversia decisa dall'arbitro era insorta tra i due soci di OMISSIS, cioè OMISSIS e OMISSIS, ed aveva per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, cioè la pretesa del socio OMISSIS (ritenuta fondata dall'arbitro) di ottenere un risarcimento per la perdita di valore subita dalla sua quota sociale, determinata dal comportamento di abuso di maggioranza e quindi non corretto e non in buona fede del socio di maggioranza (OMISSIS), posto in essere con la vendita a se stesso di un cespite detenuto dalla società.

. L'Arbitro ha chiesto al CTU di valutare un pregiudizio senza determinare le norme violate ed i criteri di ristoro.

La circostanza è falsa; l'Arbitro, dovendo stabilire l'entità del danno subito dal socio OMISSIS, a causa dell'abuso perpetrato dall'altro socio OMISSIS, e ritenendo correttamente che tale danno dovesse essere commisurato al valore effettivo delle azioni OMISSIS, che erano uscite dal patrimonio di OMISSIS senza alcun corrispondente introito del prezzo, ha chiesto al consulente tecnico di valutare quale fosse, ragionevolmente, il valore effettivo del suddetto *asset*.

. L'Arbitro ha attribuito l'intero valore delle azioni OMISSIS, accertato dal CTU, alla partecipazione sociale del socio di minoranza OMISSIS, incorrendo in un grave errore di fatto.

La circostanza è falsa; come già detto e come risulta chiaramente dal Lodo, l'arbitro dopo aver equitativamente ritenuto, sulla base della valutazione effettuata dal CTU, che le azioni OMISSIS, vendute da OMISSIS a OMISSIS, avessero il valore di € 100.000, ha ritenuto che il danno subito da OMISSIS fosse pari a € 49.000, corrispondente cioè alla misura della sua quota sociale, pari al 49% del capitale di OMISSIS.

. L'Arbitro non ha determinato un indennizzo anche in favore dei terzi coinvolti illegittimamente nel giudizio arbitrale.



La circostanza è irrilevante, a prescindere dal fatto che non si comprende (né l'appellante ritiene di spiegarlo) per quale ragione i terzi (nei cui confronti OMISSIS aveva rinunciato alla domanda) dovessero avere diritto ad un indennizzo, potendo semmai rivendicare la rifusione delle spese di lite arbitrali, in luogo della compensazione disposta dall'arbitro; tale pretesa però avrebbe potuto essere fatta valere solo dai soggetti interessati e non già da OMISSIS .

. L'Arbitro non ha individuato le norme violate dalla OMISSIS , né i principi di diritto ai quali si sarebbe dovuta attenere per non incorrere in violazioni di legge.

La circostanza è del tutto infondata, atteso che nel Lodo (nel capitolo n. 7.2) l'Arbitro ha esplicitamente ritenuto che nel caso di specie fosse *“configurabile una violazione del contratto sociale per violazione del dovere di buona fede”*, in quanto *“ OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS avevano posto in essere condotte aventi come fine ultimo quello di depauperare il patrimonio sociale di OMISSIS e il valore della partecipazione di OMISSIS ”*, attesa *“la circostanza di fatto, anch'essa pacifica, per cui non solo il prezzo della cessione della partecipazione in OMISSIS era stato determinato nel mero valore nominale delle azioni cedute, ma anche che il suddetto prezzo non sia mai stato incassato da OMISSIS in quanto essa stessa aveva richiesto a OMISSIS contestualmente socia di OMISSIS e cessionaria di versare il corrispettivo pattuito a OMISSIS, che, come sopra detto, risulta essere società amministrata dalla signora OMISSIS e di cui era socio il signor OMISSIS e, comunque, riconducibile a quest'ultimo.”*

Pertanto, l'arbitro ha dichiarato di *“accogliere la domanda formulata dal sig. OMISSIS accertando e dichiarando che OMISSIS , con la sottoscrizione del contratto di compravendita delle quote di OMISSIS dell'11 settembre 2014 ai termini ivi indicati ha violato il proprio dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sociale.”*

In conclusione, nel presente giudizio non è risultato accertato alcun vizio che possa determinare l'invalidità del lodo arbitrale irrituale pronunciato il 24.11.2017, pertanto è fondata la domanda proposta da OMISSIS con il ricorso per decreto ingiuntivo di condanna di OMISSIS a pagargli le somme accertate nel lodo suddetto, complessivamente pari a complessivi € 71.437,23.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione da 52.000 a € 260.000, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.

La Corte ritiene altresì, attese le difese, quanto meno nel grado d'appello, palesemente pretestuose, in larga misura incomprensibili e per certi tratti palesemente in malafede (come evidenziato in questa sentenza), che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 c. 2 c.p.c. per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma in favore della controparte, che viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare delle spese di lite liquidate per il presente giudizio.

P.Q.M.





La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) Respinge l'appello proposto da OMISSIS nei confronti della sentenza n. 11594/2019 del Tribunale di Milano.
- 2) Condanna OMISSIS a rifondere le spese di lite sostenute da OMISSIS, che liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 9.515, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
- 3) Condanna OMISSIS a pagare ad OMISSIS ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. la somma di € 9.515.
- 4) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di OMISSIS dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 21.5.2021

Il Presidente est. Massimo Meroni

Arbitrato in Italia

